

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
**COMMISSIONI 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> RIUNITE**  
**5<sup>a</sup> (Bilancio)**  
**6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro)**

MARTEDÌ 15 SETTEMBRE 2009  
**15<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 6<sup>a</sup> Commissione*  
BALDASSARRI  
*indi del Presidente della 5<sup>a</sup> Commissione*  
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.*

*La seduta inizia alle ore 16,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1749) Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, recante disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 9 settembre scorso.

Prosegue la discussione generale.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) rimarca che gli interventi già svolti hanno posto in risalto il carattere improprio e farraginoso del metodo che ha condotto all'elaborazione del decreto-legge n. 103, con l'intento di correggere gli errori già rilevati durante l'esame parlamentare del decreto-legge n. 78. Evidenzia criticamente che il continuo susseguirsi di misure d'urgenza presenta costi per lo Stato, determina una distorsione nell'organizzazione dei lavori parlamentari e una sfasatura temporale tra le esigenze della società e gli interventi adottati dal Governo per rispondere alla crisi economica.

Nel merito giudica necessarie le correzioni apportate dal decreto-legge in esame, alcune delle quali accolgono le sollecitazioni avanzate dal Presidente della Repubblica; in particolare la scelta di circoscrivere l'ambito di applicazione dello scudo fiscale, escludendone i procedimenti in corso alla data del 5 agosto, soddisfa le esigenze di rendere meno irrazionale e iniquo il condono introdotto dal Governo.

Tuttavia il giudizio complessivo sullo scudo fiscale della propria parte politica rimane severamente critico, considerando che l'importo stimato dei capitali oggetto di rimpatrio (pari a cento miliardi di euro) appare il frutto di una quantificazione alquanto ottimistica; risultano peraltro prive di fondamento anche le dichiarazioni sull'impegno del Governo nell'attuare una decisa azione di contrasto ai paradisi fiscali, corroborandola con un improprio riferimento ai modelli di rientro dei capitali adottati da altri Stati.

Al contrario, lo scudo fiscale favorirà, come già avvenuto nelle precedenti occasioni, i contribuenti infedeli, a causa delle sue specifiche caratteristiche, come l'aliquota di tassazione fissata al 5 per cento, che risulta particolarmente esigua rispetto ai criteri più rigorosi adottati, per esempio, dagli Stati Uniti.

Reputa velleitaria e inefficace anche la presunta strategia di contrasto ai paradisi fiscali, atteso che l'Italia ha accumulato un notevole ritardo nella stipula degli accordi bilaterali con gli Stati compresi nella *black list*. Lo scudo fiscale denota insomma una rinuncia all'effetto di deterrenza rispetto alla violazione degli obblighi fiscali, prospettando un trattamento di favore per la regolarizzazione dei capitali illecitamente esportati.

Un ulteriore punto debole dello scudo fiscale, che rappresenta quindi un premio per gli evasori, consiste nella possibilità, attribuita ai contribuenti interessati, di lasciare all'estero i capitali

ivi detenuti, ricorrendo alla procedura della regolarizzazione in luogo del rimpatrio. Tale circostanza testimonia anche l'infondatezza delle dichiarazioni con cui il Governo aveva assicurato che grazie allo scudo fiscale, le imprese avrebbero potuto utilizzare maggiori risorse per attuare i propri programmi di investimento.

Il Governo ha dato invece luogo a un indirizzo di attenuazione della lotta all'evasione fiscale, vanificando gli strumenti di accertamento e le misure sanzionatorie introdotte nella legislatura precedente: ciò è testimoniato dalla netta flessione delle entrate tributarie nei primi sette mesi del 2009, che non risulta imputabile, ad avviso dell'oratore, unicamente agli effetti della crisi economica e della contrazione del PIL. Tale circostanza riguarda in particolare l'andamento del gettito IVA rispetto al corrispondente periodo del 2008, poiché il calo del 6 per cento non è riconducibile soltanto alla diminuzione dei consumi e delle spese delle famiglie.

Inoltre, l'insieme delle misure elaborate dal Governo non riuscirà a prevenire la crescita dell'inflazione, di cui già si nota la ripresa; occorrerebbe, al contrario adottare politiche di carattere strutturale e assumere un atteggiamento più serio e responsabile nell'analisi della situazione economica del Paese.

Il senatore MORANDO (PD) rileva che l'assenza della senatrice Bonfrisco, relatrice per la 5ª Commissione, incide sulla regolarità dei lavori e sull'utilità del dibattito in corso.

Il senatore AZZOLLINI (Pdl), presidente della 5ª Commissione, comunica che l'incarico di relatore, in sostituzione della senatrice Bonfrisco, assente per l'odierna seduta per incarico ricevuto dal Senato, viene assunto dal senatore Pichetto Fratin.

La senatrice LEDDI (PD), intervenendo in discussione generale, richiama i rilievi svolti durante l'esame del decreto-legge n. 78, sui presunti costi per il Paese, di un intervento correttivo adottato con un distinto provvedimento d'urgenza, rispetto invece alla soluzione, da lei ritenuta preferibile, di apportare le necessarie correzioni già in sede di conversione del decreto anticrisi.

Oltre a ciò occorre anche considerare che l'esame del decreto-legge n. 103 sottrae tempo per la discussione di temi più urgenti, come l'individuazione di ulteriori interventi in materia economica.

Aggiunge poi che il Governo e la maggioranza hanno sottovalutato, sia durante l'esame parlamentare dell'originario decreto anticrisi, sia nell'elaborazione delle misure correttive, i profili di costituzionalità dello scudo fiscale, che integra a suo avviso una forma di amnistia a pagamento. E' evidente che tale misura è stata adottata dal Parlamento senza le procedure prescritte dall'articolo 79 della Costituzione. Non va pertanto trascurato il rischio che la Corte costituzionale possa mutare il proprio orientamento nel giudicare tale tipologia di sanatorie fiscali, con effetti negativi sulla strategia delineata dal Governo per recuperare risorse aggiuntive.

In secondo luogo, riterrebbe utile introdurre un trattamento fiscale più favorevole per coloro che operano per il rimpatrio dei capitali detenuti all'estero anziché per la loro mera regolarizzazione: tale regime di favore si giustificerebbe infatti alla luce della circostanza che le risorse oggetto di rimpatrio rientrerebbero nel sistema economico italiano e sarebbero impiegate per investimenti produttivi.

Il senatore MASCITELLI (IdV), a nome del proprio Gruppo, esprime una netta contrarietà sul contenuto del provvedimento in titolo. A tal riguardo, fa presente che il ricorso al decreto-legge correttivo rappresenta una degenerazione del sistema giuridico-legislativo. La stessa Corte dei conti ha stigmatizzato l'abuso della decretazione d'urgenza in quanto determina una scarsa qualità della legislazione. Inoltre, lamenta il fatto che il Governo preannunci misure giustificate da finalità, che poi vengono sconfessate dagli atti giuridici sottoposti al Parlamento. Cita, ad esempio, lo scudo fiscale, ricordando che, durante la conferenza stampa del ministro Tremonti con la quale veniva annunciata l'introduzione di un condono tombale sui capitali detenuti all'estero, veniva altresì preso l'impegno di destinare gli introiti alla ricostruzione delle zone terremotate. Nel testo finale del decreto-legge anticrisi le somme non sono state poi destinate alla ricostruzione citata e quindi l'annuncio, reso per mascherare l'ennesimo condono, è stata sconfessato nei fatti. Analoga vicenda è avvenuta sulla tassazione delle *plusvalenze* sui metalli preziosi. Il ministro Tremonti, anche in questo caso, ha annunciato che le banche, e tra queste anche la Banca d'Italia, avrebbero dato il loro contributo per fronteggiare la crisi. Le norme poi definitivamente approvate rendono virtuale e irrealistica la tassazione inizialmente annunciata.

A ciò si aggiunga che anche le correzioni previste nel provvedimento in esame risultano incomplete. E' stata introdotta la competenza del Ministero dell'ambiente per gli interventi urgenti

relativi alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia, trascurando, al contempo, il ruolo degli enti locali in un sistema che sta diventando sempre più federale. All'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2, si normano i poteri delle gestioni commissariali senza tener conto, tuttavia, del rispetto della normativa comunitaria sulla valutazione d'impatto ambientale, molto più stringente rispetto a quella prevista dal decreto-legge correttivo del decreto-legge anticrisi.

Conclude rilevando che sarebbero state auspicabili proposte più articolate e preannuncia la presentazione di proposte emendative volte a migliorare il testo in esame.

Interviene in discussione generale il senatore BALDASSARRI (*PdL*), presidente della 6<sup>a</sup> Commissione, il quale, pur reputando in astratto condivisibili i rilievi critici sul metodo prescelto dal Governo per introdurre correttivi al decreto anticrisi, con un autonomo provvedimento d'urgenza, sottolinea tuttavia che l'esame di tale decreto non comporta effetti particolarmente negativi sull'organizzazione dei lavori parlamentari, in termini di tempi utilizzati per la discussione.

Ritiene invece fondamentale concentrare la discussione su alcune questioni di rilievo strategico per il Paese. In primo luogo, reputa disastrosa la strategia italiana in campo energetico, avendo essa determinato una dipendenza dall'estero per l'approvvigionamento energetico pari al 20 per cento, a partire dall'approvazione del *referendum* sull'eliminazione delle centrali nucleari. Nella prospettiva di ripensare radicalmente la politica energetica italiana, ritiene giustificata l'esigenza di coinvolgere gli enti locali nell'individuazione e nella scelta dei siti in cui realizzare gli impianti di produzione e distribuzione dell'energia, se non si opta per un diverso indirizzo che intenda privilegiare gli interessi nazionali e l'unitarietà delle decisioni, a condizione che la tariffa di remunerazione per l'energia erogata tenga conto del costo di produzione della stessa e non del suo valore al momento del consumo, in modo da rendere evidenti gli effetti in termini economici delle scelte compiute in sede locale.

Riguardo all'assoggettamento a tassazione delle riserve auree detenute dalla Banca d'Italia, rileva che il vero problema concerne l'opportunità di utilizzare, in chiave anticiclica, le riserve aree detenute dalle banche centrali europee per la realizzazione di investimenti infrastrutturali, valutando le modalità più opportune per operare una trasformazione patrimoniale delle risorse in eccesso, facendo ovviamente salve le riserve auree obbligatorie per legge.

Relativamente allo scudo fiscale, ritiene essenziale individuare le cause che hanno indotto l'esportazione all'estero di capitali soggetti a tassazione in Italia; viceversa, voler limitare l'analisi del fenomeno alla sola questione di come far rientrare tali capitali rischia di ingenerare un circolo vizioso. Infatti, la continua e progressiva crescita della spesa pubblica, che supera in Italia il 50 per cento del PIL, ha causato l'aumento della pressione fiscale. Occorre poi considerare che la ripartizione del carico impositivo ha assunto un crescente carattere di iniquità, a causa della sempre maggiore incidenza del fenomeno dell'evasione, finendo per concentrare il prelievo sui percettori di redditi fissi e inducendo fenomeni di trasferimento dei capitali all'estero. Ritiene che la soluzione al problema sia rappresentata dalla riduzione della pressione fiscale e dall'adozione di una strategia di contrasto all'evasione maggiormente rigorosa: occorre in sostanza che la politica si interroghi su quale dovrebbe essere un nuovo patto tra Stato e cittadini per accrescere la razionalità della spesa pubblica e la qualità dei servizi. Nello scenario delineato l'attuazione del federalismo fiscale è un passaggio obbligato pur nella consapevolezza che esso potrà produrre risultati positivi nell'arco di tempo di alcuni anni e non immediatamente.

Poiché non vi sono altre richieste di iscrizione a parlare, il presidente AZZOLLINI dichiara conclusa la discussione generale.

Preso atto di alcune richieste avanzate dai senatori BARBOLINI (*PD*) e VACCARI (*LNP*) sull'organizzazione dei lavori delle Commissioni riunite per il seguito dell'esame del decreto-legge n. 103, il presidente BALDASSARRI propone di convocare la seduta antimeridiana delle ore 11, di anticipare alle ore 14 la seduta pomeridiana delle 15, per lo svolgimento delle repliche dei relatori e del rappresentante del Governo e per avviare l'esame degli emendamenti, e di convocare una seduta notturna alle ore 20,30.

Le Commissioni riunite concordano con il calendario dei lavori proposto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE 2009  
**16<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente della 6<sup>a</sup> Commissione*  
BALDASSARRI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1749) Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, recante disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente BALDASSARRI ricorda che si è conclusa la discussione generale sul provvedimento in esame, per cui dà la parola ai relatori e al Rappresentante del Governo per lo svolgimento degli interventi di replica.

La relatrice BONFRISCO (*PdL*), esprimendo il proprio apprezzamento per il tenore del dibattito svolto, si sofferma sul tema del cosiddetto scudo fiscale, in relazione al quale il decreto in esame apporta modifiche correttive al testo del decreto n. 78 del 2009 rispetto alle quali sono emersi taluni rilievi critici da parte delle forze di opposizione. A riguardo auspica che possa essere individuata una posizione comune, richiamando al riguardo i rilievi svolti dal senatore Lusi in materia di posizione dei liberi professionisti in relazione al meccanismo attuativo del rientro di capitali dall'estero. In relazione alle modifiche in materia di procedimenti presso la Corte dei conti, sottolinea come le disposizioni correttive sono volte a precisare i contenuti della norma contenuta nel decreto-legge n. 78, risultando escluso ogni depotenziamento del ruolo e delle funzioni della Corte dei conti. Richiama le considerazioni a riguardo svolte dal Presidente della Repubblica in sede di approvazione del decreto-legge n. 78, sottolineando il chiarimento apportato in tal senso dalle norme in esame. In ordine al presupposto della notizia di reato previsto dalla nuova disciplina, rileva come i dubbi interpretativi profilati da alcuni esponenti dell'opposizione risultano da ridimensionare alla luce della chiara *ratio* della norma, volta ad evitare l'instaurarsi di contenziosi privi di effettivo fondamento. E' necessario infatti razionalizzare e rendere più fondati gli elementi per azionare i provvedimenti dinanzi alla Corte dei Conti, anche alla luce della prassi applicativa che ha delineato fenomeni distorsivi nelle procedure. In relazione al rischio di caducazione dei procedimenti già avviati, paventato da taluni membri delle forze di opposizione, sottolinea come le norme in esame risultino chiaramente valere solo per il futuro, ferma restando peraltro la facoltà per i magistrati contabili di accogliere l'eccezione procedurale. Richiama le novità introdotte in materia di riconoscimento del danno all'immagine della pubblica amministrazione, esprimendo altresì apprezzamento per la norma che esclude la colpa del funzionario in relazione ad atti verificati in sede di controllo di legittimità da parte della Corte. Esprime comunque l'auspicio che alla luce del dibattito possano ulteriormente chiarirsi tali profili anche in relazione ad eventuali interventi migliorativi del testo.

Il relatore GENTILE (*PdL*) esprime apprezzamento per i contenuti delle norme in esame, che rispondono ad esigenze correttive rispetto al testo del decreto-legge n. 78 riconosciute dalle stesse forze di opposizione. In particolare, in materia di cosiddetto scudo fiscale, le norme rispondono ad una scelta di strategia dell'Esecutivo a livello internazionale, tesa a contrastare il fenomeno dei paradisi fiscali; in ordine al tema dell'anonimato ritiene che le preoccupazioni espresse non sembrano cogliere la portata complessiva delle misure contenute già nel decreto-legge n. 78, ove si fa riferimento, all'articolo 13-*bis* comma 5, alla disciplina già adottata in relazione al precedente scudo fiscale. Rileva come risulterà opportuno acquisire la posizione del Governo in ordine a taluni degli emendamenti presentati, profilandosi la possibilità di discutere con le forze di opposizione su talune proposte migliorative, fatto salvo il previo svolgimento da parte

dell'Esecutivo delle necessarie verifiche sul piano tecnico. Dichiara dunque la disponibilità a valutare, in relazione a tali profili, eventuali proposte di modifica di ulteriore definizione e chiarimento del testo in esame.

Il sottosegretario GIORGETTI dichiara di condividere la posizione espressa dai relatori al provvedimento in esame, specificando come siano in corso di approfondimento taluni aspetti specifici in relazione a possibili miglioramenti del testo in esame. Ricorda come le disposizioni in esame rispondono ad esigenze di interventi correttivi manifestate anche dalle forze di opposizione. In particolare in materia di cosiddetto scudo fiscale le disposizioni sono tese a garantire entrate aggiuntive per lo Stato e a tale riguardo il Governo è disponibile a valutare eventuali interventi correttivi volti a garantire una maggiore funzionalità ed efficacia al meccanismo delineato. Conclude quindi riservandosi di fornire le valutazioni che risulteranno dagli approfondimenti tecnici attualmente in corso da parte dell'Esecutivo.

Il presidente BALDASSARRI, alla luce delle posizioni emerse e del necessario approfondimento tecnico propone di procedere con l'illustrazione dei medesimi, al fine di poter poi passare alle votazioni nel corso della seduta notturna già convocata.

Dopo un intervento del senatore LUSI (*PD*), volto a sottolineare la possibilità di procedere già alla votazione degli emendamenti, accantonando le sole proposte sulle quali sono in corso approfondimenti di natura tecnica, il presidente BALDASSARRI accoglie tale indicazione e dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1 del Regolamento gli emendamenti 1.9, 1.29, 1.30, 1.32, 1.39, 1.56, 1.62, 1.63, 1.64, 1.68, 1.72, 1.73, 1.0.1 e 1.0.2, in quanto intervengono in materie diverse e ulteriori rispetto ai contenuti del decreto-legge n. 78 del 2009, oggetto di modifica del decreto-legge in esame.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) illustra la proposta 1.2 volta ad ampliare l'applicazione del meccanismo di integrazione salariale anche ai contratti di solidarietà, risultando quindi una misura per garantire una maggiore equità. Illustra poi la proposta 1.28 volta a superare i problemi applicativi, determinati dall'intervento normativo in materia di IVA per le cooperative abitative, rilevando come la questione del momento del pagamento dell'IVA non presenti profili di compatibilità con il diritto comunitario e richieda invece un intervento correttivo per semplificare i rapporti con i cittadini. Illustra la proposta 1.34 interamente soppressiva dell'articolo 13-*bis* del decreto anticrisi.

Il senatore MERCATALI (*PD*) illustra la proposta 1.4 volta a ridurre la percentuale in materia di commissione di massimo scoperto.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) illustra la proposta 1.11 richiamando altresì tutti gli emendamenti a firma del proprio Gruppo volti a riconoscere un maggior coinvolgimento degli enti locali in materia di politiche energetiche, anche alla luce del contesto del federalismo fiscale che incrementa il ruolo degli Enti decentrati. Illustra poi l'emendamento 1.31 in materia di patto di stabilità e garanzia della sicurezza antisismica degli edifici scolastici nonché in materia di trasporti pubblici locali e sicurezza urbana, temi di particolare importanza e meritevoli di incrementi di risorse. La proposta 1.36 in materia di scudo fiscale è volta a sopprimere la possibilità di fruizione dell'anonimato anche al fine di eliminare il rischio di successive destinazioni all'estero dei capitali denunciati.

Il senatore LUSI (*PD*) illustra l'emendamento 1.38 volto a destinare prioritariamente le maggiori entrate provenienti dal cosiddetto scudo fiscale alla ricostruzione degli immobili di qualsiasi tipo danneggiati in conseguenza del sisma in Abruzzo.

Il senatore MURA (*LNP*) illustra la proposta 1.43 volta a precisare l'ambito di applicazione dei controlli previsti per gli incarichi di consulenza conferiti dalle amministrazioni dello Stato e da altre istituzioni.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) illustra congiuntamente i propri emendamenti 1.58 e 1.60, il primo dei quali riveste particolare importanza dal momento che con esso si intende soddisfare l'esigenza di prevedere il differimento dei termini per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari per la regione Abruzzo. La misura in questione non assume il carattere di un trattamento di favore rispetto ad altre regioni per le quali sia stata disposta la gestione commissariale; al contrario essa tiene conto della situazione di impossibilità oggettiva in cui versa la regione Abruzzo ai fini del rispetto del predetto piano. Nella direzione auspicata dall'emendamento si collocano peraltro anche le trattative tra i rappresentanti delle istituzioni regionali e il Governo.

L'emendamento 1.60 integra le iniziative a favore della regione Abruzzo di cui alla proposta precedentemente illustrata: anche in questo caso non si è in presenza della richiesta di un trattamento di favore. Occorre viceversa favorire la ripresa dei procedimenti istitutivi di un'importante struttura ospedaliera universitaria, dando attuazione a un'apposita intesa tra lo Stato e la regione Abruzzo conclusa addirittura nel 2002. Con l'approvazione dell'emendamento in questione si permetterebbe alla regione Abruzzo di dotarsi di un polo di eccellenza universitaria in campo medico.

Il senatore MERCATALI (*PD*) illustra l'emendamento 1.59 dopo avervi aggiunto la propria firma. A suo parere tale proposta, che mira a stabilizzare e incrementare la dotazione finanziaria del fondo per le non autosufficienze, soddisfa una necessità largamente avvertita in tutto il Paese, per finalità di sostegno alle famiglie a basso reddito. Oltre a ciò, l'emendamento in questione intende offrire un segnale concreto ai potenziali destinatari delle erogazioni a carico del fondo, attraverso una formulazione più incisiva e puntuale rispetto a quella contenuta nel testo del Governo.

Anche la senatrice FONTANA (*PD*) e il senatore BARBOLINI (*PD*) aggiungono le proprie firme all'emendamento 1.59.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) rileva criticamente, nell'illustrare il proprio emendamento 1.61, che il Governo ha commesso un grave errore nel rinviare l'entrata in vigore e nel limitare la portata dello strumento di tutela collettiva risarcitoria, il quale avrebbe invece potuto costituire un argine allo strapotere delle banche - a suo parere vere responsabili della crisi economica - nei confronti delle famiglie e delle imprese. Infatti, il formarsi di una giurisprudenza ampiamente favorevole alle ragioni dei clienti delle banche avrebbe potuto esplicare effetti più generali e diffusi nel limitare le pratiche scorrette degli istituti di credito ove fosse stato consentito ai soggetti interessati di avvalersi della cosiddetta *class action*. Per le suesposte ragioni l'emendamento in questione dispone la soppressione delle disposizioni contenute nel decreto anticrisi che sono volte a differire l'entrata in vigore del predetto istituto.

La senatrice FONTANA (*PD*), nel prendere atto della declaratoria di inammissibilità del proprio emendamento 1.62, ricorda che con esso si intendeva prorogare per il 2008 e il 2009 l'efficacia delle disposizioni sulla corresponsione ai grandi invalidi dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare introdotte nel 2006. Ribadisce l'estrema rilevanza sociale di tale tematica, sulla quale la Commissione finanze e tesoro ha da tempo avviato un'interlocuzione con il Governo. Tuttavia sono risultati infruttuosi tutti i tentativi sino ad oggi compiuti per prorogare l'efficacia delle predette disposizioni. Conclude osservando che la presentazione dell'emendamento in esame costituisce l'occasione per ribadire la sollecitazione al Governo affinché esso trasmetta alla Commissione finanze e tesoro, nell'ambito dell'esame dei disegni di legge sull'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare ad essa assegnati, puntuali informazioni sull'ammontare delle risorse disponibili, considerato l'arco di tempo ormai trascorso da quando le disposizioni della legge n. 44 del 2006 hanno cessato di essere in vigore.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) illustra il proprio emendamento 1.66, il quale differisce al 31 marzo 2010 il termine entro il quale gli studi di settore devono essere pubblicati: tale differimento si rende a suo avviso quanto mai opportuno attese le attuali difficoltà di bilancio di numerose imprese e tenuto altresì conto della regionalizzazione dei parametri attraverso i quali dovranno essere accertati i ricavi presunti.

Il senatore LUSI (*PD*) illustra congiuntamente i propri emendamenti 1.69, 1.70 e 1.71, osservando che con la prima delle proposte richiamate si intende confermare la sospensione dei termini di versamento dei tributi e dei contributi per le imprese e i cittadini residenti nei comuni compresi nel cratere, in seguito al terremoto del 6 aprile scorso nella regione Abruzzo.

L'emendamento in questione tiene peraltro conto di una recente pronuncia del TAR del Lazio che ha disposto la sospensione dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri con la quale era stata prevista la cessazione della sospensione per i comuni situati al di fuori del cratere. Ricorda inoltre che nel corso dell'esame del decreto anticrisi era emersa la comune volontà di porre rimedio a tale situazione di iniquità in sede di elaborazione del decreto correttivo, attraverso l'impegno del Governo e della maggioranza.

Le altre proposte 1.70 e 1.71 rappresentano soluzioni alternative al problema degli adempimenti tributari e contributivi nella regione Abruzzo: in particolare la proposta 1.70 intende riproporre la stessa normativa a suo tempo introdotta per i versamenti fiscali e assicurativi dei soggetti residenti nelle regioni Umbria e Marche, a seguito degli eventi sismici verificatisi in tali territori.

Il presidente BALDASSARRI dichiara conclusa l'illustrazione degli emendamenti e dispone una breve sospensione della seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 15,50, riprende alle ore 16,10.*

Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La senatrice BONFRISCO (*PdL*), relatrice per la 5<sup>a</sup> Commissione, d'intesa con il senatore Gentile, relatore per la 6<sup>a</sup> Commissione, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, ad eccezione delle proposte 1.28, 1.33, 1.35, 1.43, 1.50 e 1.60, in relazione alle quali propone di accantonarne l'esame.

Il sottosegretario GIORGETTI concorda con la relatrice.

Il presidente BALDASSARRI dispone un'ulteriore sospensione della seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 16,15, riprende alle ore 16,20.*

Il presidente BALDASSARRI, dopo aver dato conto del parere espresso dalla Commissione bilancio sugli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo, preso atto del conforme avviso delle Commissioni riunite, dispone l'accantonamento degli emendamenti 1.28, 1.33, 1.35, 1.43, 1.50 e 1.60.

Avverte pertanto che si procederà alla votazione dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge in titolo.

Esperita la presenza del prescritto numero di senatori, in seguito a distinte votazioni, le Commissioni riunite respingono le proposte da 1.1 a 1.48.

Il senatore SAIA (*PdL*) ritira l'emendamento 1.49.

Con distinte votazioni, sono respinte le proposte da 1.51 a 1.53.

Il senatore BARBOLINI (*PD*), in dichiarazione di voto favorevole sulla proposta 1.54, osserva che la mancata approvazione dell'emendamento determinerebbe un trattamento differenziato tra professori e ricercatori universitari che non trova alcuna giustificazione plausibile.

In esito a distinte votazioni, sono respinte le proposte da 1.54 a 1.74.

Si passa alla votazione degli emendamenti recanti articoli aggiuntivi al medesimo articolo 1.

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.3 è respinto.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

## ANTICIPAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA NOTTURNA DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta notturna delle Commissioni riunite 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup>, già convocata per le ore 20,30, è anticipata alle ore 20.

Le Commissioni prendono atto.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. 1749

Art. 1

#### 1.1

COSTA

*Al comma 1, dopo l'alea inserire la seguente lettera:*

«0.a) all'articolo 1, comma 6, dopo le parole: "legge 19 dicembre 1984, n. 863", sono aggiunte le altre: "e all'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236"».

#### 1.2

BARBOLINI, MERCATALI

*Al comma 1, dopo l'alea inserire la seguente lettera:*

«0.a) all'articolo 1, comma 6, dopo le parole: "legge 19 dicembre 1984, n. 863", sono aggiunte le altre: "e all'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236"».

#### 1.9

LANNUTTI, MASCITELLI, CARLINO

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0.a) all'articolo 1, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) le parole: "nei limiti delle risorse di cui al comma 1 e" sono soppresse;

2) le parole: "nella misura del 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 30 per cento";

3) dopo le parole: "del reddito percepito l'anno precedente" sono aggiunte le seguenti: "ai lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro, con contratto di lavoro intermittente e con contratto di inserimento di cui rispettivamente agli articoli 20, 33 e 54 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 376 ed";

4) la lettera a) è abrogata;

5) la lettera c) è abrogata;

6) la lettera e) è abrogata;

b) il comma 2-bis è sostituito dai seguenti:

"2-bis. Per l'anno 2009 ai fini dell'attuazione dell'istituto sperimentale di tutela del reddito di cui al comma 2, è destinata l'ulteriore somma di 100 milioni di euro a valere sulle risorse preordinate allo scopo sul Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come rideterminato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fermo restando per il medesimo anno 2009 il limite dell'ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo come stabilito dall'articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

2-ter. Le richieste delle prestazioni di cui al comma 2 per l'anno 2009 possono essere inoltrate all'Inps fino alla data del 31 ottobre 2009 da parte dei soggetti interessati che presentino i requisiti di legge. Entro la stessa data i soggetti che hanno presentata domanda per l'indennità di cui alla precedente formulazione del comma 2-bis possono richiedere un'integrazione della suddetta indennità in riferimento alla nuova formulazione della disposizione recata dal comma 2";

c) al comma 3, le parole: "e del comma 2" sono soppresse».

#### 1.3



BAIO, BASSOLI, ADAMO

*Al comma 1, la lettera a), premettere la seguente:*

«0.a) All'articolo 1-ter sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, le parole: "tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "un mese";

2) al comma 2, le parole: "30 settembre" sono sostituite dalle seguenti "31 ottobre";

3) al comma 3, dopo la parola: "lavoratore", aggiungere le seguenti: "di cui alla lettera b) del comma 1, mentre di 100 euro per i lavoratori di cui alla lettera a) del comma 1";

4) al comma 14, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per i soli soggetti di cui al comma 1, lettera a), le somme e gli interessi dovuti dai datori di lavoro per i contributi previdenziali e assistenziali concernenti i periodi antecedenti al mese di cui al comma 1 non sono dovuti"».

*Consequentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, stabilisce le modalità di restituzione ai datori di lavoro degli eventuali maggiori contributi versati e non dovuti ai sensi del comma 3 dell'articolo 1-ter del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102».

#### **1.4**

BARBOLINI, MERCATALI

*Al comma 1, dopo l'alea inserire la seguente lettera:*

«0.a) all'articolo 2, comma 2, le parole: "non può comunque superare lo 0,5 per cento" sono sostituite con le parole: "non può comunque superare lo 0,2 per cento"».

#### **1.5**

COSTA

*Al comma 1, dopo l'alea inserire la seguente lettera:*

«0.a) all'articolo 2, comma 2, le parole: "non può comunque superare lo 0,5 per cento" sono sostituite con le parole: "non può comunque superare lo 0,2 per cento"».

#### **1.6**

COSTA

*Al comma 1, dopo l'alea inserire la seguente lettera:*

«0.a) all'articolo 3, comma 3, la lettera a) è soppressa».

#### **1.7**

DELLA SETA

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0.a) all'articolo 3, i commi 4-bis e 4-ter sono soppressi».

#### **1.8**

COSTA

*Al comma 1, dopo l'alea inserire la seguente lettera:*

«0.a) all'articolo 3, il comma 4-quater è soppresso».

#### **1.10**

DELLA SETA

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) l'articolo 4 è soppresso».

#### **1.11**

MASCITELLI, LANNUTTI

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) l'articolo 4 è abrogato».

#### **1.12**

MASCITELLI, LANNUTTI

*Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «alla trasmissione ed alla distribuzione dell'energia» aggiungere le seguenti: «sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni,».*

#### **1.13**

MASCITELLI, LANNUTTI

*Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «d'intesa con le regioni e le province autonome» sostituire la parola: «interessate» con le seguenti: «e gli enti locali interessati».*

#### **1.14**

MASCITELLI, LANNUTTI

Al comma 1, lettera a), numero 1), nel comma 1 ivi richiamato, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermo restando il pieno rispetto della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti, delle norme di tutela del patrimonio storico ed artistico-ambientale, delle norme poste a salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica e dei principi generali dell'ordinamento.».

**1.15**

MASCITELLI, LANNUTTI

Al comma 1, lettera a), numero 1), nel comma 1 ivi richiamato, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Agli impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia nucleare non si applicano le procedure straordinarie di cui al presente articolo».

**1.16**

MASCITELLI, LANNUTTI

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) è inserito il seguente:*

1-bis) al comma 2, le parole: «Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono nominati», sono sostituite dalle seguenti: «Qualora, in caso di immotivata inerzia della competente amministrazione e previo inutile decorso del termine ad adempiere indicato da apposita diffida da parte del Commissario, nessuna fase del procedimento autorizzatorio per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 risulti essere stata conclusa, possono essere nominati»;

**1.17**

MASCITELLI, LANNUTTI

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) è inserito il seguente:*

1-bis) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È escluso il ricorso al commissariamento ed ai mezzi e poteri straordinari di cui al comma 1 per la realizzazione di interventi relativi alla produzione di energia nucleare.».

**1.18**

DELLA SETA

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: «*Ciascun Commissario*» aggiungere le seguenti: «*di concerto con le regioni e*».

**1.19**

MASCITELLI, LANNUTTI

Al comma 1, lettera a), numero 2), nel comma 3 ivi richiamato, sostituire le parole: «*sentiti gli enti locali interessati,*» con le seguenti: «*sentite tutte le amministrazioni e gli enti locali interessati,*».

**1.20**

MASCITELLI, LANNUTTI

Al comma 1, lettera a), numero 2), nel comma 3 ivi richiamato, dopo le parole: «*sentiti gli enti locali interessati,*» inserire le seguenti : «*e d'intesa con i soggetti di cui al comma 1*».

**1.21**

MASCITELLI, LANNUTTI

Al comma 1, lettera a), numero 2), nel comma 3 ivi richiamato, dopo le parole: «amministrazioni pubbliche che» inserire le seguenti: «, per accertata inerzia e sempre che i rallentamenti, ritardi o impedimenti siano imputabili esclusivamente a dette amministrazioni».

**1.22**

MASCITELLI, LANNUTTI

Al comma 1, lettera a), numero 2 nel comma 3 ivi richiamato, dopo le parole: «realizzazione degli interventi» inserire le seguenti: «previa diffida ad adempiere da parte del Commissario ed essendo inutilmente decorso anche il termine fissato dalla diffida,».

**1.23**

MASCITELLI, LANNUTTI

Al comma 1, lettera a), numero 2) nel comma 3 ivi richiamato, dopo le parole: «disposizioni comunitarie» aggiungere le seguenti: «e nel rispetto della normativa nazionale in materia di tutela della salute dei cittadini, valutazione di impatto ambientale, autorizzazione integrata ambientali e valutazione ambientale strategica,».

**1.24**

DELLA SETA

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: «occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie» aggiungere le seguenti: «e nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale, autorizzazione integrata ambientale, valutazione ambientale strategica,».

### **1.25**

MASCITELLI, LANNUTTI

Al comma 1, lettera a), numero 2) al comma 3 ivi richiamato sostituire le parole: «*sostituzione e deroga*» con la seguente: «*impulso*» indi, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «*con esclusione dei poteri di deroga ivi previsti*».

### **1.26**

MASCITELLI, LANNUTTI

Al comma 1, lettera a), numero 2) al comma 3 ivi richiamato, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Commissario è tenuto a trasmettere preventivamente il provvedimento al soggetto ordinariamente competente il quale ha trenta giorni di tempo per disporre la sospensione del provvedimento o per provvedere direttamente, anche in difformità dalle determinazioni del commissario, nel rispetto della normativa nazionale in materia di tutela della salute e dell'ambiente».

### **1.27**

MASCITELLI, LANNUTTI

Al comma 1, lettera a), numero 2) al comma 3 ivi richiamato, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I provvedimenti commissariali non possono essere adottati qualora il mancato rispetto dei termini sia dovuto a cause o fattori imprevedibili e non imputabili all'amministrazione competente e non possono in ogni caso contenere deroghe alle disposizioni comunitarie sugli appalti pubblici e ai principi generali dell'ordinamento giuridico».

### **1.28**

BARBOLINI, MERCATALI

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«*a-bis*) all'articolo 4-ter, il comma 6 è soppresso».

### **1.29**

MASCITELLI, LANNUTTI

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis*) all'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis*. Per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, è concesso un credito d'imposta da utilizzare in compensazione, a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 50 per cento del reddito così determinato a condizione che sia investito ai sensi del primo comma».

*Consequentemente:*

All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

### **1.30**

MASCITELLI, LANNUTTI

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis*) dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

"Art. 5-bis. - (*Credito d'imposta per i costi della ricerca industriale e di sviluppo competitivo*).

– 1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2012, alle imprese è attribuito un credito d'imposta nella misura del 10 per cento dei costi sostenuti per attività di ricerca industriale

e di sviluppo precompetitivo, in conformità alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia, secondo le modalità dei commi da 2 a 5. La misura del 10 per cento è elevata al 40 per cento qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca.

2. Ai fini della determinazione del credito d'imposta i costi non possono, in ogni caso, superare l'importo di 50 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta.

3. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui al comma 280 sono state sostenute; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 settembre 2009, sono individuati gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese per quanto attiene alla definizione delle attività di ricerca e sviluppo agevolabili e le modalità di verifica ed accertamento della effettività delle spese sostenute e coerenza delle stesse con la disciplina comunitaria di cui al comma 1.

5. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.

*Consequentemente:*

*All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».*

*All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

5) al comma II, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

### **1.31**

MASCITELLI, LANNUTTI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*«a-bis) all'articolo 9-bis, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*"1-bis. Non si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome e degli enti locali nel caso in cui il superamento dell'obiettivo di spesa stabilito in applicazione del patto di stabilità interno relativo agli anni 2009 e 2010 sia determinato dalla maggiore spesa in conto capitale registrata per uno dei due anni, 2009 e 2010, superiore rispetto a quella registrata nell'anno precedente, per interventi finalizzati alla messa in sicurezza antisismica di edifici scolastici e pubblici, all'ammodernamento del parco automezzi destinato ai servizi pubblici locali ed agli investimenti per la sicurezza urbana.*

*1-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, parte della minore spesa di carattere permanente per interessi sul debito pubblico che si realizzasse nel 2009 e nel 2010 rispetto alle previsioni, come risultante nel provvedimento previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è iscritta per una quota non inferiore al 50 per cento in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato all'ampliamento dell'ammontare dei pagamenti che possono essere esclusi dal saldo del patto di stabilità interno 2009 e 2010"».*

*Consequentemente:*

All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

### **1.32**

#### **MASCITELLI, LANNUTTI**

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 9-ter. - (Agevolazioni economiche e fiscali e incentivi alle pluriattività a favore dei piccoli comuni) – 1. I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono accedere a mutui a tasso agevolato erogati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. a un tasso pari al 30 per cento del tasso di riferimento per la ristrutturazione di edifici pubblici, per il recupero dei centri storici e la promozione turistica nei piccoli comuni, per il finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, a mettere in sicurezza le infrastrutture stradali e gli istituti scolastici, nonché a favorire l'insediamento di nuove attività produttive e la realizzazione di investimenti nei medesimi comuni.

2. Al fine di favorire a livello locale la realizzazione di opere pubbliche, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IV a) si applica nella misura ridotta del 10 per cento sulle cessioni di beni e servizi effettuate nella realizzazione di opere pubbliche da parte dei piccoli comuni, per importi complessivi che non richiedono l'effettuazione di gare europee e nel rispetto dei vincoli per la tutela della concorrenza.

3. Le imprese operanti nei piccoli comuni che investono nel miglioramento della propria attività, in particolare per l'adeguamento e l'ammodernamento funzional e degli impianti e delle attrezzature e per la realizzazione di iniziative per il miglioramento dell'assetto del territorio, possono avvalersi dell'agevolazione consistente nel riconoscimento di un credito di imposta, pari al 10 per cento, commisurato ai nuovi investimenti acquisiti, applicato nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione dell'Unione europea.

4. Per i comuni di cui al comma 1, la determinazione del reddito d'impresa per attività commerciali, agricole, artigianali e per i pubblici esercizi con un giro di affari assoggettato all'imposta sul valore aggiunto nell'anno precedente per un valore inferiore a 61.975 euro, può avvenire, per gli anni di imposta successivi, sulla base di un concordato con gli uffici dell'amministrazione finanziaria. In tale caso le imprese stesse sono esonerate dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale.

5. I coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei piccoli comuni, in deroga alle vigenti disposizioni di legge possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine e attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e alla manutenzione del territorio, quali lavori di forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginature, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, per importi non superiori a 25.822,84 euro annui.

6. Le agevolazioni sul gasolio e sul GPL di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, si applicano nei confronti delle aziende ubicate nei piccoli comuni di cui alla presente legge, con numero di addetti superiore alle 15 unità e che non abbiano ridotto la base occupazionale nel periodo dallo ottobre 2008 allo ottobre 2009, per motivi diversi da quelli del pensionamento.

7. Ai fini della concessione degli incentivi economici e fiscali di cui al presente articolo in favore dei piccoli comuni, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2010, un apposito fondo. Le risorse del predetto fondo, nei limiti di

spesa di cui al comma 10, sono destinate alla copertura delle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità applicativi delle misure agevolative di cui al presente articolo.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede altresì annualmente all'individuazione dei criteri e delle modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 tra i piccoli comuni, ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al comma 7.

9. Gli schemi dei decreti di cui ai commi 7 e 8, sono trasmessi, con il previo parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, alle Camere per acquisire il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da esprimere entro venti giorni dalla data di trasmissione.

10. Per la dotazione del fondo di cui al comma 7 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. A decorrere dall'anno 2012, al finanziamento del fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successi ve modificazioni».

Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

### **1.33**

#### **ESPOSITO**

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) l'articolo 11-ter è soppresso;»

### **1.34**

BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, MUSI, STRADIOTTO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, MILANA, NICOLA ROSSI

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) l'articolo 13-bis è soppresso».

### **1.35**

#### **FLERES**

*Al comma 1, lettera b), dopo la parola: "procedimenti" inserire le seguenti: "diverse da quelli penali"»;*

*Dopo la lettera b), inserire le seguenti:*

«b-bis) al comma 4 dell'articolo 13-bis il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Fermo quanto sopra previsto, l'effettivo pagamento dell'imposta comporta, in materia di esclusione della punibilità penale limitatamente al rimpatrio ed alla regolarizzazione di cui al presente articolo, l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 8, comma 6, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni; resta ferma l'abrogazione dell'articolo 2623 del codice civile disposta con l'articolo 34 della legge 28 dicembre 2005, n. 262."»;

«b-ter) al comma 6 dell'articolo 13-bis le parole: "15 aprile 2010" sono sostituite dalle seguenti: "15 dicembre 2009"».

### **1.36**

#### **MASCITELLI, LANNUTTI**

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) al comma 5 dell'articolo 13-bis, alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "fatta eccezione per la possibilità del fruitore dello scudo di mantenere l'anonimato."»

### **1.37**

#### **LATRONICO**

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) all'articolo 14-bis, comma 1, primo capoverso, dopo le parole: "il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare", sono aggiunte le parole ti sentita lo Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

### **1.38**

#### **LUSI, LEGNINI, MARINI, MICHELONI**

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) all'articolo 16, al comma 3, aggiungere infine le seguenti parole: "nonché, per la parte relativa alle maggiori entrate che si registreranno per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13-bis, alla copertura degli oneri relativi alla ricostruzione degli immobili di qualsiasi tipo danneggiati in conseguenza del sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo"».

#### **1.39**

MASCITELLI, LANNUTTI

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) dopo l'articolo 16-bis, aggiungere il seguente:

"16-ter. - (Rifinanziamento interventi in campo ambientale) – 1. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 8, dalla legge 23 marzo 2001, n. 93, procedendo all'istituzione del Parco nazionale della Costa teatina, definendo, d'intesa con la Regione Abruzzo, la perimetrazione e le norme transitorie in vista dell'adozione del prescritto decreto del Presidente della Repubblica, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011"».

Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

#### **1.40**

MERCATALI, BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, MUSI, STRADIOTTO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, MILANA, NICOLA ROSSI, DELLA MONICA

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) all'articolo 17, sopprimere i commi 30, 30-bis, 30-ter, 30-quater e 30-quinques».

#### **1.41**

MASCITELLI, LANNUTTI

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) all'articolo 17, della legge 3 agosto 2009, n. 102, i commi 30, 30-bis, 30-ter, 30-quater e 30-quinques sono abrogati».

#### **1.43**

MURA, VACCARI, MAZZATORTA

*Al comma 1, alla lettera c), al punto 1) premettere il seguente:*

«01) il comma 30-bis è sostituito dal seguente:

"30-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«1-bis. I controlli previsti dalle lettere f-bis) e f-ter) del comma 1 si applicano alle amministrazioni dello Stato, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative, delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, delle istituzioni universitarie, degli enti pubblici non economici nazionali. Per i suddetti controlli è competente in ogni caso la sezione centrale del controllo di legittimità"».

#### **1.44**

MASCITELLI, LANNUTTI

*Al comma 1, lettera c), numero 1), sopprimere le seguenti parole: «a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge».*

#### **1.45**

FIRRARELLO

*Al comma 1, lettera c), numero 1), sopprimere le parole: «e concreta».*

#### **1.46**

MASCITELLI, LANNUTTI

*Al comma 1, lettera c), numero 1), sopprimere le seguenti parole: «nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 dalla legge 27 marzo 2001, n. 97».*

#### **1.47**

FIRRARELLO

*Al comma 1, lettera c), numero 1), sopprimere le seguenti parole: «soli casi e nei».*

#### **1.48**

FIRRARELLO

Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: «27 marzo 2001, n. 97», aggiungere: «, salve le le ulteriori ipotesi in cui il fatto non costituisca reato o non sia previsto dalla legge come reato».

#### **1.49**

SAIA

*Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1), inserire il seguente:*

«1-bis) dopo il comma 23, sono aggiunti i seguenti:

"23-bis. Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad esse appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti.

23-ter. La disciplina attuativa dei principi e degli indirizzi di cui al comma 23-bis è definita con successivi provvedimenti legislativi, con i quali si provvede altresì a stanziare le occorrenti risorse finanziarie.

23-quater. Il Consiglio centrale di rappresentanza militare (COCER) partecipa, in rappresentanza del personale militare, alle attività negoziali svolte in attuazione delle finalità di cui al comma 23-bis e concernenti il trattamento economico del medesimo personale"».

#### **1.50**

SAIA

*Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1), è aggiunto il seguente:*

«1-bis) al comma 27, è aggiunto il seguente:

"27-bis. Al fine di assicurare la continuità della funzione, le nomine dirigenziali generali delle aree tecnico amministrativa e tecnico operativa del Ministero della difesa, ove concernenti dipendenti del Ministero sono effettuate su dipendenti che siano in servizio all'atto della deliberazione di nomina, in data compresa tra il novantesimo e il trentesimo giorno precedente l'assunzione dell'incarico"».

#### **1.51**

FIRRARELLO

*Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:*

«1-bis) alla fine del quarto periodo del comma 30-ter le parole: "della richiesta" sono sostituite dalla seguente frase: "del ricorso presentato ai sensi dell'articolo 58 del Regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038"».

#### **1.52**

FIRRARELLO

*Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:*

«1-bis) dopo il quarto periodo del comma 30-ter aggiungere il seguente: "Sul ricorso si pronuncia, con ordinanza non reclamabile, in funzione di Giudice delle indagini preliminari, il Giudice di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 15 novembre 1933, n. 453, convertito, con modificazioni, in legge 14 gennaio 1994, n. 19, e successive modifiche ed integrazioni, competente anche a decidere su ogni incidente procedurale e di merito relativo ai provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, in legge 14 gennaio 1994, n. 19, e successive modifiche ed integrazioni"».

#### **1.53**

FIRRARELLO

*Al comma 1, lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:*

«2-bis) dopo il comma 30-quater aggiungere il seguente:

"All'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, alle parole: ' in materia di contabilità pubblica ' sono aggiunge le seguenti: ' ed in ogni altra di loro competenza '. I provvedimenti adottati in conformità ai pareri resi dalla Corte dei conti non danno luogo a responsabilità amministrativa"».

#### **1.54**

BARBOLINI, MARIAPIA GARAVAGLIA

*Al comma 1, lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:*

«2-bis). Al comma 35-novies, ultimo periodo, dopo le parole: "ai professori universitari" aggiungere le seguenti: ", ai ricercatori universitari e alle figure a questi equiparate di cui all'articolo 1, comma II della legge 4 novembre 2005 n. 230,"».



## 1.55

BIANCHI

*Al comma 1, lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:*

«2-bis). Al comma 35-*novies*, ultimo periodo, dopo le parole: "ai professori universitari" aggiungere le seguenti: ", ai ricercatori universitari e al personale medico,"».

## 1.56

BAIO, BASSOLI, ADAMO

*Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:*

«c-bis) dopo l'**articolo 5**, inserire il seguente:

### **"Art. 5-bis.**

1. All'articolo 7 del decreto-legge 29/11/2008 n. 185 come convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, è aggiunto il seguente comma 3: "La disposizione del comma 1, anche in deroga al limite di volume di affari stabilito con il decreto di cui al precedente comma 2, è sempre applicabile alle operazioni derivanti da contratti di subfornitura di cui all'articolo 1 della legge 18 giugno 1998, n. 192"».

## 1.57

BAIO, BASSOLI, ADAMO

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis). All'articolo 20 apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, sostituire il periodo "In ogni caso l'accertamento definitivo è effettuato dall'INPS." con il seguente: "I verbali emessi dalle Commissioni di cui al presente comma si considerano definitivi e comunicati all'interessato, nonché alle Regioni e all'INPS per l'istruzione della fase concessoria e di erogazione delle eventuali provvidenze economiche. Sono fatti salvi i controlli sulla successiva permanenza dello stato invalidante o dell'handicap e le revisioni, ove previsti e ammessi dalla normativa vigente, o indicati negli stessi verbali.";

2) dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

"5-bis. Entro il 10 gennaio 2010 le Regioni attivano una Commissione Medica Superiore con competenza esclusiva nella definizione dei ricorsi amministrativi avverso i verbali emessi delle Commissioni Mediche operanti presso le Aziende USI per l'accertamento delle minorazioni civili, dell'handicap ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della disabilità, ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Le regioni disciplinano altresì le modalità di funzionamento e la composizione delle Commissioni Mediche Superiori. Le regioni hanno inoltre facoltà di istituire presso le singole Aziende USI, ulteriori commissioni per il riesame dei procedimenti di valutazione degli stati invalidanti e dell'handicap. Le Commissioni di cui al presente comma sono integrate da un medico dell'INPS quale componente effettivo.

5-ter. I ricorsi amministrativi avverso i verbali emessi dalle Commissioni USI di cui al comma 5-bis sono presentati dagli interessati entro sessanta giorni dalla notifica dei verbali stessi. La Commissione Medica Superiore, di cui al comma 5-bis, si pronuncia entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza. Trascorso inutilmente tale termine, i ricorsi si intendono respinti ed è ammessa la tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario. È facoltà delle singole Regioni diminuire il termine massimo di 90 giorni previsto nel presente comma.";

3) dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

"6-bis. Ai fini della valutazione delle minorazioni civili e dell'handicap di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le Regioni sono autorizzate ad adottare, unitamente ai criteri stabiliti dal decreto 5 febbraio 1992, recante "Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti.« e successive modificazioni, le indicazioni contenute nella Classificazione Internazionale del Funzionamento della Disabilità e della Salute (ICF), approvata dall'Organizzazione Mondiale della sanità"».

## 1.58

MASCITELLI, LANNUTTI

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) all'articolo 22, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, la lettera q), è sostituita dalla seguente:

"q) il differimento al 2014 del piano di rientro dai disavanzi sanitari nonché la ricontrattazione delle modalità di attuazione con il Governo, nei limiti delle risorse individuate con l'articolo 13, comma 3, lettera b) per l'anno 2009"».

*Conseguentemente:*

All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
- 2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
- 3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
- 4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
- 5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

#### **1.59**

BAIO, BASSOLI, ADAMO

Al comma 1 dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) al comma 3 dell'articolo 22-ter sopprimere le parole: "con particolare attenzione alla non auto sufficienza"».

Consequentemente, dopo l'articolo 22-ter è aggiunto il seguente:

#### **«Art. 22-quater.**

(Fondo per le non autosufficienze)

1. Il Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, è incrementato di 500 milioni di euro per l'anno 2010, e di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

#### **1.60**

MASCITELLI, LANNUTTI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) all'articolo 23, dopo il comma 15-bis, aggiungere il seguente:

"15-ter. La sospensione dei procedimenti istitutivi dell'azienda ospedaliera universitaria San Salvatore di L'Aquila e dell'azienda ospedaliera universitaria SS. Annunziata di Chieti, di cui alla lettera r-bis), comma 1, dell'articolo 6 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ha effetto fino e non oltre al 31 dicembre 2009"».

#### **1.61**

LANNUTTI, MASCITELLI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-bis) all'articolo 23, sopprimere il comma 16"».

#### **1.62**

FONTANA, BARBOLINI, MERCATALI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) All'articolo 23, dopo il comma 21-decies, sono aggiunti i seguenti:

"21-undecies. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 7 febbraio 2006, n. 44, è prorogata per gli anni 2008 e 2009.

21-duodecies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 21-undecies, si provvede mediante l'incremento, per l'anno 2009, delle aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 9,8 milioni di euro per l'anno 2009.

21-undecies. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente comma, anche ai fini dell'applicazione dall'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati di apposite

relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, n. 2, della medesima legge n. 468 del 1978"».

#### **1.63**

COSTA

*Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:*

«c-bis) all'art. 23, dopo il comma 21-*decies* è inserito il seguente:

"21-*undecies*. Il termine di decorrenza stabilito nel mese di gennaio 2010 dal comma 2 dell'articolo 42 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è prorogato al mese di gennaio 2011"».

#### **1.64**

BARBOLINI, MERCATALI

*Al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:*

«c-bis) all'art. 23, dopo il comma 21-*decies* è inserito il seguente:

"21-*undecies*. Il termine di decorrenza stabilito nel mese di gennaio 2010 dal comma 2 dell'articolo 42 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è prorogato al mese di gennaio 2011"».

#### **1.65**

COSTA

*Al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:*

«c-bis) all'articolo 23, dopo il comma 21-*decies* è inserito il seguente:

"21-*undecies*. In deroga all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, per l'anno 2009, il termine entro il quale gli studi di settore devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* è fissato al 31 marzo 2010"».

#### **1.66**

BARBOLINI, MERCATALI

*Al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:*

«c-bis) all'articolo 23, dopo il comma 21-*decies* è inserito il seguente:

"21-*undecies*. In deroga all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, per l'anno 2009, il termine entro il quale gli studi di settore devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* è fissato al 31 marzo 2010"».

#### **1.67**

LEDDI

*Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:*

«c-bis) all'art. 23 è aggiunto infine il seguente comma:

"21-*undecies*. In deroga all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, per l'anno 2009, il termine entro il quale gli studi di settore devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* è fissato al 31 marzo 2010"».

#### **1.68**

LEDDI

*Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:*

«c-bis) all'art. 23 è aggiunto infine il seguente comma:

"21-*undecies*. Il termine di decorrenza stabilito dal comma 1 dell'art. 44-*bis* del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come da ultimo modificato dal comma 2 dell'articolo 42 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è prorogato al mese di gennaio 2011"».

#### **1.69**

FINOCCHIARO, LEGNINI, LUSI, MARINI, MICHELONI

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) all'articolo 25 sopprimere i commi 2 e 3.

Conseguentemente, ai relativi maggiori, pari a 513 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2"».

#### **1.70**

FINOCCHIARO, LUSI, LEGNINI, MARINI, MICHELONI

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) all'articolo 25 sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

"2. La sospensione della riscossione dei tributi disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009 e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 è prorogata al 1° giugno 2010.

3. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3780 del 6 giugno 2009, avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro il mese di marzo 2014. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

3-bis. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati per effetto della sospensione di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014.

3-ter. Agli oneri di cui ai commi 2, 3 e 3-bis, pari a 513 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2"».

#### **1.71**

LUSI, LEGNINI, MARINI, MICHELONI

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) all'articolo 25, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

"3-bis. La sospensione della riscossione dei tributi disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009 e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 si applica, altresì, fino al 1° giugno 2010, ai soggetti residenti nei comuni diversi da quelli individuati dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, che abbiano subito danneggiamenti direttamente connessi al sisma del 6 aprile 2009.

3-ter. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta dal comma 3-bis del presente articolo, avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro il mese di marzo 2014. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

3-quater. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati per effetto della sospensione di cui al comma 3-bis del presente articolo avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014.

3-quinquies. Agli oneri di cui ai commi 2, 3 e 3-bis, pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2"».

#### **1.72**

LUSI, LEGNINI, MICHELONI, MARINI

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) all'articolo 25, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

"3-*bis*. All'articolo 10, comma I-*bis*, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo le parole: ' 45 milioni di euro ' sono aggiunte le seguenti: ' per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 '.

3-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009"».

### **1.73**

LATRONICO

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d) all'articolo 23 è aggiunto il seguente comma:

"21-*undecies*. Al comma 1 dell'articolo 37 della legge 18 giugno 2009, n. 69, le parole: ' Fino al 31 dicembre 2010, ' sono soppresse"».

### **1.74**

POSSA

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-*bis*. Al comma 35-*novies* dell'articolo 17 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo le parole: "ai professori universitari" sono inserite le seguenti: ", ai ricercatori".

1-*ter*. Dalle disposizioni del comma 1-*bis* non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto i maggiori oneri a carico delle università saranno compensati dai maggiori risparmi previdenziali derivanti dal differimento dell'accesso al trattamento pensionistico».

### **1.0.3**

CALABRÒ

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 1-*bis*.**

All'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, alla fine aggiungere il seguente capoverso:

"Al fondo di cui al presente comma sono altresì destinati gli importi, in misura non inferiore a 2 milioni di euro annui, da destinare al Centro Nazionale Trapianti, ai fini dell'attuazione delle disposizioni in materia di cellule riproduttive, di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, nonché in materia di qualità e sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani, di cui alle direttive della Commissione Europea n. 2006/17/CE e n. 2006/86/CE, in corso di recepimento».

### **1.0.1**

MURA, VACCARI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-*bis*.**

1. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 7 febbraio 2006, n. 44, è prorogata per gli anni 2008 e 2009.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in euro 4.800.000 per l'anno 2008 e in euro 5.000.000 per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2009.

3. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente comma, anche ai fini dell'applicazione dall'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati di apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, n. 2, della medesima legge n. 468 del 1978».

### **1.0.2**

BENEDETTI VALENTINI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-*bis*.**

1. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 7 febbraio 2006, n. 44, è prorogata per gli anni 2008 e 2009.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in euro 4.800.000 per l'anno 2008 e in euro 5.000.000 per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2009.

3. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente comma, anche ai fini dell'applicazione dall'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati di apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, n. 2, della medesima legge n. 468 del 1978».